



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 203/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

LOMBARDIA

Composta dai Magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice

Gabriele Vinciguerra

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G 30671 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

PEZZOLI Evelina, CF PZZVLN76M41C800A, nata a Clusone (BG), il 1° agosto 1976, ivi residente in via San Lucio n. 40, rappresentata e difesa dagli Avvocati Saul Monzani e Carlo Pressiani, per mandato in atti, elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata saul.monzani@bergam.o.pecavvocati.it e

con l'intervento ad adiuvandum la Procura regionale di

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO, con sede legale a Bergamo, Via Francesco Gallicciolli n.4, c.f. 04114400163, in persona del Direttore Generale dott. Massimo Giovanni Giupponi, rappresentata e difesa dall'Avvocato Lodovico

Valsecchi per mandato in atti, elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata lodovico.valsecchi@bergamo.pecavvocati.it.

VISTO il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174.

VISTO l'atto introduttivo.

LETTI gli atti e i documenti di causa.

UDITI all'udienza del 16.10.2024 il Pubblico Ministero Marcella Tomasi, l'Avvocato Carlo Pressiani per la convenuta e l'Avvocato Lodovico Valsecchi per l'interveniente Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo.

FATTO

Con nota del 03.06.2021 il Direttore del Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo presentava alla Procura contabile denuncia di danno erariale.

Esponiva che in data 17.12.2020 la ditta Biotest Italia s.r.l aveva segnalato all'ATS un'anomalia nei dati di vendita del farmaco Zutectra, ovvero un'immunoglobulina umana anti-epatite B da usare esclusivamente nei pazienti con trapianto di fegato, nel territorio della provincia di Bergamo, farmaco la cui spesa (prezzo al pubblico di euro 1.840,20) ricadeva sul servizio sanitario nazionale.

Secondo quanto appurato dall'ATS, le vendite anomale erano riferibili alla farmacia sede unica del comune di Vilminore di Scalve, di cui era titolare la dr.ssa PEZZOLI Evelina, che nel 2019

non aveva dispensato nessuna confezione di Zutectra, mentre nel 2020 (dato aggiornato ad agosto) ne aveva dispensato 312 per una spesa a carico del SSN (lorda) di euro 574.142,40, a fronte della spedizione di 81 ricette: ciò che non era in alcun modo giustificabile, considerata la particolare indicazione terapeutica del farmaco.

Risultava altresì pendente un procedimento penale per il reato di truffa aggravata nei confronti della dr.ssa PEZZOLI, titolare della farmacia sede unica di Vilminore di Scalve, nei cui confronti era stata eseguita Ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con contestuale decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per una somma pari ad euro 804.753,00, ordinanza successivamente sostituita con altra ordinanza di revoca degli arresti domiciliari e applicazione della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio di farmacista per mesi 10.

ATS aveva inoltre sospeso la dr.ssa PEZZOLI dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia e dalla gestione del dispensario farmaceutico sito nel comune di Azzone, e il Tribunale di Bergamo, con sentenza pubblicata il 18 gennaio 2022 n. 5, ne aveva dichiarato il fallimento in qualità di titolare dell'impresa individuale "FARMACIA BONICELLI DR.SSA EVELINA PEZZOLI"; in seguito l'ATS aveva presentato al Tribunale di Bergamo – Sezione Fallimentare la domanda di ammissione al passivo ex art. 93 L.F. per la somma di euro 2.144.136,57.

La Procura contabile acquisiva gli atti del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Bergamo, e in particolare

copia della richiesta di rinvio a giudizio, dei principali atti di indagine e, infine, della sentenza n. 1364/2023 con la quale veniva applicata alla dr.ssa PEZZOLI la pena di anni 2 di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 61 n. 7, 640 comma 2, n. 1, 476 comma 2, c.p., 443 c.p., irrevocabile in data 06.09.2023.

Ritenuto sussistere danno erariale, la Procura contabile ha notificato a PEZZOLI Evelina invito a dedurre, contestando alla medesima un danno erariale complessivo cagionato all'ATS di Bergamo pari ad **euro 1.831.322,18 (euro 1.138.859,94 danno patrimoniale diretto + euro 692.462,24 danno all'immagine)**.

L'invitata non ha presentato deduzioni difensive, né ha chiesto di essere ascoltata personalmente.

La Procura contabile ha notificato a PEZZOLI atto di citazione, confermando le richieste già formulate all'interno dell'invito a dedurre.

La convenuta si è costituita, eccependo in estrema sintesi l'inopponibilità della sentenza di applicazione della pena su richiesta nell'ambito del giudizio contabile, l'insussistenza degli elementi della responsabilità amministrativa, l'erroneità nella quantificazione del danno patrimoniale, la sussistenza di concorso colposo di ATS nella causazione del danno, l'insussistenza o comunque l'erronea quantificazione del danno all'immagine.

È intervenuta ad adiuvandum, rispetto alla domanda formulata dal Pubblico Ministero, l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo.

All'udienza del 16.10.2024 la causa è stata discussa.

Le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni ed esposto ed ulteriormente argomentato le proprie tesi; la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1364/2023 è stata applicata a PEZZOLI Evelina la pena di anni 2 di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 61 n. 7, 640 comma 2, n. 1, 476 comma 2, c.p., 443 c.p..

In particolare, secondo il capo A dell'imputazione, per avere commesso *“il reato p. e p. dagli artt. 81 comma 2, 61 n. 7, 640 comma 2 n. 1), 482-476 comma 2 cp ... perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di procurare a sé od ad altri un ingiusto profitto, in qualità di titolare della farmacia Bonicelli di Vilminore di Scalve (BG), con artifici e raggiri consistiti nel falsificare sistematicamente numerosissime ricette mediche alla stessa presentate, inserendovi la prescrizione dei molteplici farmaci, in particolare i più costosi Zutectra, Igantibe e Immunohbs, ed apponendovi il codice d'esenzione E30 o 052, induceva così in errore il personale del Servizio Farmaceutico dell'ATS di Bergamo che, sulla base delle predette ricette, provvedeva al rimborso dei farmaci risultanti, per effetto dell'indicata falsificazione, (farmaci che in realtà, privati della fustella ottica, venivano poi dall'indagata gettati), procurava a sé un ingiusto profitto pari ad almeno euro 1.150.160,22 con pari*

danno per il Servizio Sanitario Nazionale. Con l'aggravante di aver cagionato un danno di rilevante gravità. In Vilminore di Scalve (BG) dal 2020 sino al 1° aprile 2021”.

Per avere inoltre commesso il reato (capo B dell'imputazione) “*p. e p. dagli artt 81 comma 2, 61 n. 7, 640 comma 2 n. 1), 482-476 comma 2 cp ... perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di procurare a sé od ad altri un ingiusto profitto, in qualità di titolare della farmacia Bonicelli di Vilminore di Scalve (BG), con artifici e raggiri consistiti nel falsificare sistematicamente numerosissime ricette mediche alla stessa presentate, inserendovi la prescrizione di specialità medicinali; in particolare HUMALOG 1 FL 10 mg 100 Uml, TRESIBA 100 u/ml 5 pen 3 mi, BICALUTAMIDE 150 mg 28 cpr, TRAJENTA 5 mg 28 cpr, INSTANYL 50/100 mcg/d spr 2,9 e BRIVIRAC 125 mg 7 cpr, ed apponendovi il codice d'esenzione, inducendo così in errore il personale del Servizio Farmaceutico dell'ATS di Bergamo che, sulla base delle predette ricette, provvedeva al rimborso dei farmaci risultanti, per effetto dell'indicata falsificazione, procurava a sé un ingiusto profitto pari ad almeno euro 973.976,35, con pari danno per il Servizio Sanitario Nazionale. Con l'aggravante di aver cagionato un danno di rilevante gravità. In Vilminore di Scalve (BG) dal 2016 al 2019”.*

Infine (capo C dell'imputazione) per aver commesso il reato “*p. e p. dall'art. 443 cp. per aver detenuto per il commercio 56 confezioni di farmaci di varie specialità e vaccini meglio indicati*

nel verbale di sequestro del NAS CC di Brescia del 16.3.2021 all. n. 4, farmaci guasti o imperfetti in quanto conservati in un frigorifero che segnava temperatura compresa tra 10 e 14 gradi, pur a fronte dell'indicazione per detti farmaci di conservazione a temperatura compresa tra 2 e 8 gradi. In Vilminore di Scalve, acc. il 16.3.2021”.

La Procura contabile, acquisiti gli atti del procedimento penale, ha ritenuto: a) che la dott.ssa PEZZOLI, in quanto titolare di farmacia convenzionata con il SSN., fosse in “rapporto di servizio” con la Pubblica Amministrazione e dunque sottoposta alla giurisdizione della Corte dei conti; b) che i fatti commessi dalla dott.ssa PEZZOLI e oggetto dei capi di imputazione A e B rilevassero ai fini della responsabilità amministrativa, in quanto causativi di danno erariale.

Ha formulato dunque una richiesta risarcitoria pari ad **euro 1.831.322,18** (di cui euro 1.138.859,94 per danno patrimoniale ed euro 692.462,24 per danno all’immagine).

Osserva il Collegio che la giurisdizione della Corte dei conti sulla fattispecie in esame può considerarsi incontestabile, alla luce della consolidata giurisprudenza in materia (vedi in particolare, per una fattispecie analoga a quella in esame, Sez. giur. Toscana, n. 53/2019, che richiama anche Sez. giur. Liguria n. 600/2007).

Nel merito, occorre preliminarmente svolgere alcune considerazioni circa la valenza della pronuncia ex art. 444 c.p.p. nella presente sede risarcitoria.

La giurisprudenza ha più volte sottolineato che, in sede di

c.d. “patteggiamento”, il giudice penale, lungi da assumere funzioni meramente “notarili”, acquisita la richiesta ed il consenso deve esercitare un vaglio critico sulla qualificazione giuridica del fatto, sull’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate, sulla congruità della pena e, primariamente, sull’eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all’articolo 129 c.p.p., nel rispetto del principio di legalità.

L’accordo riguarda la pena e non il fatto di reato, oggetto quest’ultimo di verifica giuridica non apparente e formale, ma specifica, sostanziale e aderente alla fattispecie concreta.

Quindi, nonostante l’art. 445 comma 1-bis c.p.p., come sostituito dall’art. 25 d.lgs. 150/2022, in vigore dal 30.12.2022, disponga ora che *la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna*, occorre ritenere che della suddetta pronuncia sia comunque preservata la valenza indiziaria, non potendo il giudice contabile “ignorare” il fatto storico che una sentenza ex art. 444

c.p.p. sia stata pronunciata, ed abbia avuto per oggetto, seppure a diversi fini, la medesima fattispecie.

In altri termini, esclusa dalla novella la valenza *a fini di prova* della sentenza ex art. 444 comma 2 c.p.p., non è preclusa la valutazione della stessa sotto il profilo indiziario, essendo in ogni caso necessari ulteriori elementi al fine di pervenire ad una pronuncia di responsabilità amministrativa.

Nella specie, le condotte criminose poste in essere da PEZZOLI si possono considerare accertate anche in questa sede risarcitoria, e anche a voler prescindere dalla pronuncia di sentenza ex art. 444 c.p.p.: la Procura contabile ha infatti prodotto atti del procedimento penale da cui risulta inequivocabilmente la commissione dei fatti contestati.

Si vedano in particolare gli atti richiamati in citazione, in particolare la comunicazione di notizia di reato depositata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Brescia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo (doc. 6 di parte attrice, all. 1, pagg. 1-4), con allegata annotazione di attività d'indagine relativa ad una prima e parziale verifica delle ricette inviate dall'ATS di Bergamo – Servizio Farmaceutico, che evidenziava come le ricette presentassero nella quasi totalità dei casi svariate correzioni (alcune sino a quattro/cinque), rilevandosi, per quanto riguarda i farmaci con costo a confezione particolarmente elevato, differenze di grafia tra la prescrizione originale e le integrazioni (sintomatiche di contraffazioni) e, talvolta, divergenze

di grafia anche tra ricette teoricamente compilate dallo stesso medico, e, parimenti, grafie identiche riferite a prescrizioni di medici differenti.

I CC, inoltre evidenziavano che tra le ricette prive di correzioni ve ne erano diverse con il numero massimo di confezioni prescrivibili (sei), che in molte ricette si osservava la tecnica di completare le stesse sino al quantitativo massimo delle sei confezioni, talvolta con correzioni e altre volte solo integrando il farmaco di interesse, che spesso risultava il rilascio da parte dello stesso medico, alla stessa persona e nella stessa giornata, di più ricette, con la conseguente possibilità di fare svariate integrazioni, che in un caso vi era una ricetta cartacea manoscritta dove erano state cancellate totalmente le prescrizioni originarie e sostituite da 2 confezioni del farmaco Zutectra, che in una ricetta il dott. Giudici avrebbe prescritto a se stesso 4 confezioni di Zutectra, impegnando anche lo spazio sottostante dedicato al nome del farmaco, occupato dal timbro della farmacia, che molte integrazioni del farmaco Zutectra risultavano apportate su ricette emesse da specialisti (es. ortopedico, otorinolaringoiatra) incompatibili con la prescrizione dei farmaci oggetto di interesse.

Si veda l'integrazione della comunicazione notizia di reato successivamente trasmessa (doc. 6 di parte attrice, all. 2, pagg. 1-3) da cui risultava che, nelle ricette esaminate, il codice esenzione "052", assegnato ai pazienti trapiantati, compariva una sola volta ma, ad eccezione di una ricetta priva di indicazioni, le restanti 101

ricette riportavano tutte il codice di esenzione “E30”, riconosciuto a chi soffriva di patologie croniche e reddito del nucleo familiare non superiore ad una cifra prestabilita, consentendo al paziente di non pagare il ticket della ricetta, e al medico di prescrivere sino ad un massimo di 6 confezioni di farmaci, anziché 2 (i CC verificavano che 9 dei 57 pazienti sulle cui ricette era presente la prescrizione del farmaco Zutectra non avevano tale esenzione registrata nell’anagrafe assistiti gestita dall’ATS di Bergamo); che, dall’analisi dei dati di vendita del farmaco Zutectra, nel 2019 le 43 farmacie della provincia di Bergamo avevano venduto complessivamente 170 confezioni del medicinale, mentre nel periodo gennaio-agosto 2020 la farmacia di Vilminore di Scalve aveva venduto, da sola, 312 confezioni di Zutectra, a fronte di 110 confezioni vendute dalle restanti farmacie.

Si veda altresì il verbale in data 16.03.2021, avente ad oggetto il sequestro giudiziario, da parte dei N.A.S., di un ingente quantitativo di farmaci privi di fustella ottica (doc. 6 di parte attrice, all. 3, pagg. 1-2), rinvenuti presso la farmacia di Vilminore di Scalve, di cui era titolare la dr.ssa PEZZOLI.

Si vedano le trascrizioni delle intercettazioni, aventi per oggetto le numerose telefonate effettuate dalla dr.ssa PEZZOLI dopo il suddetto sequestro, in cui la convenuta ammetteva nei confronti degli interlocutori le proprie responsabilità, ovvero di aver sistematicamente alterato le ricette mediche inserendovi farmaci molto costosi e di aver provveduto, poi, a defustellare le confezioni:

ciò a fini di lucro, ovvero per aumentare il fatturato della farmacia.

Si tratta di vere e proprie dichiarazioni confessorie, trascritte dal Pubblico Ministero alle pagg. da 8 a 12 dell'atto di citazione (da intendersi qui integralmente richiamate), che hanno messo definitivamente a nudo il meccanismo frodatario organizzato dall'odierna convenuta.

Particolarmente significative le conversazioni intercorse con alcuni medici (dott. Moussa, dott. Ferrari, dott. Gianforcaro), cui la dott.ssa PEZZOLI confessava le falsificazioni di loro prescrizioni, ciò che i suddetti medici, assunti successivamente a sommarie informazioni (doc. 6 di parte attrice, all. 4, pagg. 38-55 - Moussa, pagg. 56-64 - Ferrari, pagg. 65-74 - Gianforcaro) confermavano, disconoscendo le modifiche alle ricette, sia con riguardo all'inserimento di altri farmaci che alla alterazione delle quantità e anche con riferimento all'inserimento del codice di esenzione.

In generale, tutti i medici firmatari delle ricette contenenti modifiche e/o integrazioni, ascoltati a sommarie informazioni dai NAS, avevano espressamente disconosciuto le rettifiche apportate sulle singole ricette (docc. 15 e 16 di parte attrice).

In definitiva, visto l'imponente materiale probatorio prodotto dalla Procura contabile a sostegno della prospettazione accusatoria, può ritenersi dimostrato che la convenuta abbia posto in essere le condotte descritte, per quanto interessa in questa sede, ai capi A e B dell'imputazione penale.

Le suddette condotte, consistenti, in sintesi, nell'alterazione

di numerose ricette mediche cartacee consegnate dai pazienti in farmacia, con l'inserimento di farmaci costosi di cui i pazienti non avevano necessità, nella defustellazione dei farmaci per simularne la consegna al paziente (in realtà i farmaci venivano smaltiti), e nella trasmissione delle ricette con le fustelle all'ATS di Bergamo per ottenere il rimborso (lucrando la differenza tra il costo di acquisto del farmaco e l'ammontare del rimborso), hanno causato alla medesima ATS un ingente danno erariale, pari, secondo la condivisibile prospettazione accusatoria, alle somme rimborsate alla farmacia sulla base delle ricette contraffatte.

È appurato che la dott.ssa PEZZOLI abbia posto in essere una frode vera e propria (oltre che numerosi falsi in atto pubblico), e dunque è altresì provata la sussistenza del dolo, quale elemento soggettivo rilevante a fini di responsabilità amministrativa.

Circa la quantificazione del danno, la Procura contabile ha riferito di essersi basata sulla relazione dell'ATS di Bergamo (doc. 10 di parte attrice) che, prendendo in esame le ricette c.d. "rosse" del SSN degli anni 2016-2021, ha determinato in euro 2.124.136,57 il pregiudizio erariale.

La Procura ha però riesaminato le singole ricette, limitando le contestazioni alle sole annualità 2020/2021 e ai farmaci con costo più elevato e inseriti con maggior frequenza all'interno di ricette alterate, ovvero ZUTECTRA, IGANTIBE, IMMUNOHBS, BICALUTAMIDE, FORSTEO, INSTANYL.

Ha "incrociato" i dati con le risultanze delle S.I. rese ai N.A.S.

di Brescia, considerando non autentiche quelle ricette in cui i medici apparentemente firmatari (docc. 6, 15 e 16 di parte attrice), avevano espressamente negato di aver prescritto tali farmaci e disconosciuto le modifiche ed integrazioni apportate sulle ricette stesse, sottolineando che, in taluni casi, si trattava di medici specialisti in settori del tutto incompatibili con l'indicazione terapeutica dei medicinali prescritti (cfr. tabella alle pagg. 18-23 dell'atto di citazione).

Ha infine quantificato il danno erariale moltiplicando il numero delle confezioni di ciascun farmaco il cui inserimento è stato considerato oggetto di alterazione per l'importo del rimborso pagato da ATS in relazione a ciascuna fustella, al netto degli sconti applicati (desunto dalla documentazione trasmessa dalla ATS – doc. 10, all.1 di parte attrice), pervenendo al totale di **euro 1.138.859,94**.

La difesa ha contestato la suddetta quantificazione, valorizzando invece le risultanze delle c.d. Distinte Contabili Riepilogative (D.C.R.), ovvero il riepilogo mensile di tutte le ricette dei farmaci erogati mensilmente dalla farmacia a carico del S.S.N..

Sulla base di ciò ha evidenziato che, per quanto riguarda il farmaco BICALUTAMIDE, il rimborso non sarebbe stato di euro 52.129,44 come ritenuto dalla Procura, ma di soli euro 4.578.06, con una differenza pari ad euro 47.551,38.

Ha rilevato inoltre una discrepanza tra il numero di confezioni contestate in atto di citazione e quelle risultanti dal doc. 10 all. 1, ovvero dai dati trasmessi dalla ATS, per una differenza, in termini

di costo complessivo, pari ad euro 12.087,81.

Ritiene il Collegio che, valutata la replica del Pubblico Ministero all'udienza di discussione, in punto quantificazione del danno patrimoniale sussistano profili di incertezza, e che, dunque, occorra prudenzialmente accogliere la tesi maggiormente favorevole alla difesa: conseguentemente, il danno patrimoniale causato alla ATS dai comportamenti delittuosi della convenuta può essere quantificato in **euro 1.079.260,75** (1.138.859,94 - 47.511,38 - 12.087,81).

Infondata l'eccezione difensiva circa il presunto concorso colposo della ATS nella causazione del danno: l'Azienda Sanitaria, vittima di una frode, si è attivata non appena ne ha avuto contezza, collaborando attivamente con gli inquirenti e in tal modo evitando il verificarsi di ulteriori pregiudizi, né sono emersi profili di colpevole omissione di controllo.

Circa la domanda formulata dalla Procura contabile, di risarcimento del danno all'immagine causato alla ATS, questa è da ritenersi ammissibile, fondata nell'"an" e, parzialmente, nel "quantum".

Per giurisprudenza consolidata, infatti, il presupposto processuale consistente nella pronuncia di una sentenza di condanna penale, passata in giudicato, è soddisfatto anche se tale pronuncia è emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cfr. Corte dei conti, Sezione I di Appello, n. 325/2020; Corte dei conti, Sezione II di appello, n. 124/2020 e altre).

Tale conclusione non muta, neppure a seguito della nuova formulazione del citato art. 445 comma 1-bis c.p.p., come sostituito dall'art. 25 d.lgs. 150/2022: il terzo periodo della norma ribadisce che *la sentenza* – ex art. 444 comma 2 c.p.p. - *è equiparata ad una sentenza di condanna*, mentre l'eccezione prevista dal secondo periodo, valida nel caso non siano state applicate pene accessorie, riguarda eventuali equiparazioni stabilite da *disposizioni di legge diverse da quelle penali*, dunque non la fattispecie in esame.

Sul novero dei reati che permettono l'esercizio di azione risarcitoria per danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, si condivide la tesi della Procura, conforme alla tutt'ora prevalente giurisprudenza contabile, secondo cui, dopo l'entrata in vigore del Codice di Giustizia Contabile (d. lgs. n. 174\2016) è venuta meno la limitazione ai soli delitti commessi contro la P.A., di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ai sensi delle originarie previsioni del c.d. "Iodo Bernardo": art. 17 comma 30 ter dl n. 78\09), "in ragione del mutato quadro normativo". Infatti, anche secondo la giurisprudenza di questa Sezione citata dalla Procura (cui si aderisce) *...la prevalente giurisprudenza di questa Corte... ha più volte correttamente affermato (C. conti, sez. Lombardia, 1 febbraio 2022 n.22; id., sez. Lombardia 11.10.2021 n.282; id., sez. Lombardia, 21.7.2021 n.233; id., sez. Piemonte, n. 203 del 2021; id., sez. Emilia Romagna n. 152 del 2021; id., sez. Lombardia n. 140/2020; id., sez. Emilia-Romagna, 20.1.2020, n.5; id., sez. Liguria, 10.12.2019, n.204; id.,*

sez. Lombardia, 1.12.2016 n.201; id., sez. Lombardia 15.3.2017 n.33; id., sez. Lombardia 12.7.2017 n.113; id., sez. app. Sicilia 13.12.2016 n.200; id., sez. app. Sicilia, 28.11.2016 n.183; id., sez. Sicilia, n.686 del 2017; id., sez. Emilia-Romagna, 16.11.2017 n.225 e id., sez. Emilia, 24.11.2017 n. 229; id., II Sez. centr. app., 23.10.2017 n.745; id., n.735/2017) che sono oggi azionabili pretese per danno all'immagine conseguente a giudicati penali anche per reati diversi da quelli contro la P.A., alla luce del sopravvenuto art.4, lett. h) dell'allegato 3 (norme transitorie e abrogazioni) del Codice di Giustizia Contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 entrato in vigore il 7 ottobre 2016), tema, quest'ultimo, lambito anche dalla pronuncia n. 145/2017 della Corte costituzionale. Tale indirizzo ha inoltre chiarito (da ultimo id., sez. Lombardia, 1° febbraio 2022 n.22 e id., sez. Liguria, 10.12.2019 n.204) che: - dopo l'abrogazione dell'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 ad opera del succitato art. 4, co. l, lett. g), dell'allegato 3 del c.g.c., con conseguente venir meno della previgente limitazione della responsabilità per danno all'immagine alle sole ipotesi tassativamente individuate dall'art. 7 della l. n. 97 del 2001, il medesimo art. 4 statuisce, al comma 2, che "quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice"; - a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001 ad opera del codice di giustizia contabile, il rinvio operato dall'art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, deve ora ritenersi

effettuato all'art. 51, co.7, del medesimo testo normativo; - non è dunque più tassativamente richiesta come condizione dell'azione la perpetrazione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., di cui al capo I, titolo II, libro secondo c.p., ma la commissione di un mero delitto a danno della stessa, come indicato dall'art. 51, ossia, oltre a quelli specificamente rubricati contro la PA, tutti gli altri delitti comuni aventi ricadute in suo danno, come nella specie (Sez. giur. Lombardia, n. 110/2022).

Nel caso di specie, non vi è dubbio che i reati commessi dalla dott.ssa PEZZOLI abbiano provocato un “danno”, essendo stati posti in essere comportamenti idonei a generare discredito e pregiudizio alla reputazione dell'Amministrazione.

Non si ritiene tuttavia possibile l'applicazione sic et simpliciter del criterio presuntivo del “duplum” enunciato dal comma 1 sexies L. 20\1994, come aggiunto dal comma 62 dell'art. 1, l. n. 190/2012, per cui *nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*: nel caso di specie la *somma di denaro... illecitamente percepita* equivarrebbe al lucro ottenuto da PEZZOLI, coincidente con il “differenziale tra le somme rimborsate ed il costo sostenuto per l'acquisto dei farmaci rimasti inutilizzati”, ovvero,

sulla base delle informazioni trasmesse alla Procura contabile dalla ATS (cfr. doc. 12 di parte attrice), euro 346.231,12: da qui la richiesta risarcitoria pari ad euro 692.462,24, ovvero il doppio della somma così quantificata (pagg. 27-28 dell'atto di citazione: la richiesta risarcitoria, in sede di discussione, è stata dal Pubblico Ministero ridotta ad euro 350.506,32, ritenuti corretti i dati forniti da controparte).

La prova contraria consentita dalla norma è infatti in atti: come condivisibilmente evidenziato dalla difesa, gli articoli di giornale prodotti (in prevalenza – ma non solo - di diffusione locale) sottolineano principalmente il comportamento illecito della convenuta, mentre il rapporto di servizio tra questa (farmacista convenzionata) e la Pubblica Amministrazione rimane sullo sfondo.

Il danno all'immagine che l'ATS ha indubbiamente subito non è quindi così ingente come ritenuto dalla Procura contabile, e deve essere quantificato in via equitativa.

In considerazione di ciò, e valutati tutti i parametri enunciati da Corte dei conti, SS.RR. n. 10/QM/2003, considerando in particolare la gravità e la reiterazione delle condotte poste in essere, la posizione ricoperta dalla convenuta (dottoressa responsabile di farmacia in convenzione con il SSN), la diffusione della notizia sugli organi di informazione (anche) nazionali, la notevole entità del danno patrimoniale, il Collegio reputa equo quantificare il pregiudizio all'immagine subito dall'Amministrazione nella somma di **euro 50.000,00**, ai sensi dell'art. 1226 c.c..

PEZZOLI Adelina deve essere condannata al pagamento, in favore dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo, della somma complessiva di euro 1.129.260,75, di cui euro 1.079.260,75 per danno patrimoniale ed euro 50.000,00 per danno all’immagine, da intendersi già rivalutata, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza e fino al saldo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

La convenuta deve essere condannata al rimborso delle spese legali in favore dell’interveniente Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo, liquidate come in dispositivo (tenendo conto dei criteri enunciati dal DM 10.03.2014 n. 55, aggiornati con D.M. 13.08.2022 n. 147, del valore della causa e dell’attività defensionale svolta).

Rimangono assorbite nella presente decisione tutte le ulteriori istanze ed eccezioni, anche istruttorie, proposte dalle parti.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, condanna PEZZOLI Evelina al pagamento, in favore dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo, della somma complessiva di **euro 1.129.260,75 (unmilionecentoventinovemiladuecentosessanta/75)**, di cui euro 1.079.260,75 per danno patrimoniale ed euro 50.000,00 per danno all’immagine, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza fino al saldo; liquida le spese di giudizio in euro 141,16 (centoquarantuno/16) e le pone a carico della convenuta;

condanna la convenuta al rimborso, in favore dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo, delle spese di giudizio, che liquida in euro 15.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Milano, all’esito della camera di consiglio in data 16.10.2024.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Gabriele Vinciguerra

Antonio Marco Canu

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 12.12.2024

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)